

*[Handwritten signature]*

" al principio, il problema non è nuovo, neppure per l' Istituto, che già lo propose, ottenendo al riguardo anche il parere favorevole del Consiglio di Stato.

" Da questo punto di vista è opportuno fare capo, nella formulazione del comma aggiuntivo all' art. 20 citato, al testo che già riportò quel parere favorevole. L' aggiunta da proporre potrebbe essere pertanto del seguente tenore, come concordemente con la Direzione generale qui suggerisco:

" " Si potrà derogare alla norma precedente nella misura strettamente necessaria a reintegrare una eventuale deficienza delle attività destinate alla copertura delle riserve matematiche, ad integrare il fondo di indennità per anzianità del personale e a costituire o integrare riserve patrimoniali, nella misura per queste ultime da concordarsi con l' Autorità di Vigilanza, sempre che il valore attribuito agli immobili non superi quello che si otterrebbe applicando ai prezzi di acquisto i coefficienti di rivalutazione monetaria stabiliti dalle norme di legge. Detto valore dovrà essere in ogni